



Numero di notifica : 2025/0543/FI (Finland)

Decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute che modifica il decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute in materia di vigilanza sulla legge sugli alcolici

Data di ricezione : 26/09/2025

Termine dello status quo : 29/12/2025

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 2645

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2025/0543/FI

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification - Notification - Notifzierung - Нотификация - Oznámení - Notifikation - Γνωστοποίηση - Notificación - Teavitamine - Ilmoitus - Obavijest - Bejelentés - Notifica - Pranešimas - Paziņojums - Notifikasi - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Notificare - Oznámenie - Obvestilo - Anmälan - Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késések - Non fa decorrere la mora - Atidéjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20252645.IT

1. MSG 001 IND 2025 0543 FI IT 26-09-2025 FI NOTIF

2. Finland

3A. Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
maaraykset.tekniset.tem@gov.fi
puh. +358 29 504 7022

3B. Sosiaali- ja terveysministeriö
Turvallisuus- ja terveysosasto
PL 33
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
elina.kotovirta@gov.fi, saara.karttunen@gov.fi, tuomas.pulkkinen@gov.fi



4. 2025/0543/FI - C50A - Prodotti alimentari

5. Decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute che modifica il decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute in materia di vigilanza sulla legge sugli alcolici

6. Bevande alcoliche

7.

Requisiti che riservano l'accesso a fornitori particolari

La modifica della legge sugli alcolici (notifica 2025/0315/FI) migliorerebbe il funzionamento del mercato e la concorrenza consentendo la fornitura di bevande alcoliche provenienti da vendite transfrontaliere a distanza, da punti vendita al dettaglio nazionali e da Alko, il monopolio nazionale per la distribuzione di alcolici in Finlandia.

Per la fornitura di bevande alcoliche è necessaria una licenza di fornitura. Il requisito si applicherebbe allo stesso modo alle bevande fornite provenienti dalle vendite al dettaglio nazionali, da Alko e dalle vendite transfrontaliere a distanza. Qualsiasi operatore che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 13 e al nuovo articolo 17 bis proposto della legge sugli alcolici potrebbe ottenere una licenza di fornitura. Anche un venditore a distanza potrebbe richiedere una licenza di fornitura, potendo provvedere in questo caso alla consegna delle bevande consegnate direttamente al destinatario. In caso di vendita transfrontaliera a distanza, solo l'ultimo operatore della catena di approvvigionamento deve essere in possesso di una licenza di fornitura. Se i venditori a distanza non forniscono direttamente la bevanda, il loro unico obbligo è quello di contrassegnare il contenuto sull'imballaggio.

Il decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute stabilirebbe disposizioni più dettagliate sull'autocontrollo del titolare della licenza e sul superamento della prova per la licenza di fornitura. Le disposizioni del decreto si applicherebbero a tutti i titolari di licenza, sia nazionali che esteri. La proposta favorirebbe pertanto anche le opportunità commerciali per gli operatori nazionali che vendono legalmente bevande alcoliche.

La modifica del decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute è collegata a una modifica della legge sugli alcolici (notifica 2025/0315/FI), il cui obiettivo è attuare il programma governativo del primo ministro Petteri Orpo.

Conformemente al programma governativo, il governo riformerà in modo responsabile la politica in materia di alcolici in una direzione europea e proseguirà la riforma globale della legge sugli alcolici attuata nel 2018. Uno degli obiettivi della modifica è eliminare ogni ambiguità dalle interpretazioni attualmente poco chiare per quanto riguarda il suo significato, in modo che i finlandesi abbiano il diritto di acquistare alcolici nell'ambito di una vendita a distanza da società operanti in altri paesi dell'UE. L'obiettivo del governo è promuovere una concorrenza leale e aperta.

Da tempo la posizione giuridica sulla vendita a distanza non è chiara, motivo per cui sarebbe necessario disciplinare chiaramente la vendita a distanza nella legge. Alla legge sugli alcolici si aggiungerebbero disposizioni sulla fornitura di bevande alcoliche provenienti da vendite transfrontaliere a distanza, punti vendita al dettaglio nazionali e società produttrici di bevande alcoliche direttamente al destinatario. La proposta offrirebbe ai consumatori finlandesi maggiori possibilità e libertà di scelta nell'acquisto di alcolici e promuoverebbe la libera circolazione delle merci nel mercato interno dell'UE. La proposta migliorerebbe inoltre la tutela giuridica dei cittadini e delle imprese e faciliterebbe l'interpretazione della legge sugli alcolici da parte delle autorità incaricate di vigilare sul rispetto della legge.

Il decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute stabilirebbe disposizioni più dettagliate sulla prova per la licenza di fornitura e sul piano di autocontrollo richiesto ai titolari di una licenza di fornitura. Ciò sarebbe necessario per garantire che nella legislazione siano definiti in modo sufficientemente preciso i diritti e gli obblighi dei titolari di licenze.

La proposta di legge (notifica 2025/0315/FI) modificherebbe la legge sugli alcolici per consentire la fornitura di bevande alcoliche dal commercio nazionale al dettaglio, da Alko e dalle vendite transfrontaliere a distanza. Per la fornitura di bevande alcoliche sarebbe necessaria una licenza. Il titolare della licenza di vendita al dettaglio e Alko sarebbero quindi obbligati a consegnare una bevanda alcolica al titolare della licenza di fornitura, il quale sarebbe a sua volta responsabile della fornitura della bevanda alcolica all'acquirente. Non vi sarebbe alcun obbligo diretto per il venditore a distanza di fornire la bevanda alcolica al titolare della licenza di fornitura: sarebbe sufficiente per il venditore a distanza etichettare opportunamente la bevanda alcolica nella spedizione. Nelle catene di approvvigionamento internazionali, generalmente i venditori stipulano un contratto con un vettore di primo livello, che a sua volta si impegna a far circolare il pacco con il soggetto successivo nella catena di trasporto. Pertanto, la responsabilità del venditore a distanza si limiterebbe a contrassegnare la spedizione indicando che essa contiene alcolici. Inoltre, anche il venditore a distanza dovrebbe contrassegnare la spedizione se contiene prodotti alcolici ad alta gradazione. Quando una spedizione indica che contiene



bevande alcoliche, vi sarebbe una trasmissione di informazioni nella catena di approvvigionamento e l'operatore in Finlandia sarebbe obbligato a rispettare le disposizioni della legge sugli alcolici nell'ambito della fornitura. Il titolare della licenza di commercio al dettaglio, Alko e il venditore a distanza potrebbero anche richiedere una licenza di fornitura di bevande alcoliche, nel qual caso potrebbero provvedere direttamente alla fornitura di bevande alcoliche all'acquirente. Lo scopo della legge sugli alcolici è prevenire i danni causati dall'alcol alle persone che ne fanno uso, ad altre persone e alla società nel suo complesso, limitando il consumo di alcolici e monitorando le relative attività commerciali. La supervisione delle disposizioni della legge sugli alcolici si basa su un sistema complessivo di licenze. In pratica, il sistema di licenze garantisce che i commercianti che operano nel settore degli alcolici siano in grado di adempiere ai loro obblighi e possano essere contattati e monitorati, e affrontando efficacemente qualsiasi attività illegale.

Per raggiungere lo scopo della legge sugli alcolici, è essenziale che la consegna di bevande alcoliche sia soggetta a controllo e che il fornitore di bevande alcoliche abbia una conoscenza sufficiente delle disposizioni della legge sugli alcolici in relazione ai trasferimenti. Per questo motivo, la legge impone al fornitore di bevande alcoliche di essere in possesso di una licenza di fornitura e al titolare della licenza di disporre di un adeguato piano di autocontrollo. Il decreto intende specificare queste condizioni.

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

8. Il progetto di decreto modificherebbe il decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute in materia di vigilanza sulla legge sugli alcolici (158/2018) a seguito delle modifiche apportate alla legge sugli alcolici stessa (notifica 2025/0315/FI).

La legge sugli alcolici (1102/2017) è stata modificata dalla legge xx/202x, che entra in vigore il gg.mm.202x. La legge sarebbe modificata in modo coerente con il programma governativo in modo da consentire la consegna di bevande alcoliche dal commercio al dettaglio nazionale o dalla società statale di bevande alcoliche a un luogo designato dall'acquirente. Inoltre, la legge sarebbe integrata da disposizioni relative alla vendita a distanza transfrontaliera di bevande alcoliche. Nelle consegne nazionali come nelle vendite a distanza, le bevande alcoliche possono essere consegnate all'acquirente o a un altro destinatario esclusivamente dal fornitore della bevanda alcolica. A tal fine, oltre alle licenze per la vendita al dettaglio e la somministrazione, nella legge sugli alcolici verrebbe introdotta una nuova licenza per la consegna di bevande alcoliche. Inoltre, la legge consentirebbe la commercializzazione online di prodotti alcolici ad alta gradazione. Inoltre, la legge sono state introdotte varie modifiche minori o di natura tecnica. L'articolo 56 della legge sugli alcolici stabilisce disposizioni sull'autocontrollo del titolare della licenza e sull'obbligo del titolare della licenza di predisporre un piano di autocontrollo. Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 56 della legge sugli alcolici, un decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute stabilisce disposizioni più dettagliate sulla preparazione, il contenuto e l'attuazione del piano di autocontrollo.

L'articolo 58 della legge sugli alcolici prevede il rilascio di un certificato attestante la conoscenza della legge sugli alcolici. Come previsto dal paragrafo 4 del suddetto articolo, un decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute stabilisce disposizioni più dettagliate sul contenuto e sulla valutazione dell'esame di cui ai punti 1 e 2, nonché sulle formazioni e sulle qualifiche equivalenti, oltre che sul riconoscimento di un certificato rilasciato nelle Isole Åland come certificato di cui al paragrafo 1.

L'articolo 62 della legge sugli alcolici prevede il diritto di ispezione e di accesso alle informazioni da parte dell'autorità di vigilanza. Il paragrafo 4 del suddetto articolo prevede che il titolare della licenza debba fornire periodicamente alle autorità di vigilanza le notifiche e le informazioni necessarie per la vigilanza e la valutazione dei rischi delle vendite e delle altre attività del titolare della licenza. Ulteriori disposizioni sulla presentazione delle dichiarazioni e delle informazioni sono stabilite con decreto del ministero degli Affari sociali e della Salute.

Si propone di modificare il decreto in modo da tenere conto anche della vigilanza sulle licenze di fornitura delle bevande alcoliche. Poiché l'attuale decreto non contiene disposizioni specifiche relative alla licenza di fornitura, si rende necessario integrarlo su questo aspetto.

La legge sugli alcolici (1102/2017) è stata modificata dalla legge 13/2025. A seguito di tale modifica, per effetto della riforma dell'amministrazione regionale statale, a partire dal 1° gennaio 2026 i compiti assegnati all'autorità nazionale di vigilanza per il benessere e la salute saranno trasferiti alla nuova autorità di rilascio delle licenze e di sorveglianza. Si propone di apportare le relative modifiche tecniche al decreto.

9. Gli articoli del decreto da modificare riguardano disposizioni più dettagliate sull'autocontrollo e sul piano di



autocontrollo del titolare della licenza, il rilascio di un certificato che dimostri la conoscenza della legge sugli alcolici e l'obbligo del titolare della licenza di trasmettere comunicazioni e informazioni all'autorità di vigilanza.

Si propone di modificare il decreto in modo da tenere conto anche della vigilanza sulle licenze di fornitura delle bevande alcoliche. Poiché l'attuale decreto non contiene disposizioni specifiche relative alla licenza di fornitura, si rende necessario integrarlo su questo aspetto.

Si propone inoltre di modificare il decreto per tenere conto delle modifiche apportate alla legge sugli alcolici dalla legge 452/2025. A seguito di tale modifica, per effetto della riforma dell'amministrazione regionale statale, a partire dal 1° gennaio 2026 i compiti assegnati all'autorità nazionale di vigilanza per il benessere e la salute saranno trasferiti alla nuova autorità di rilascio delle licenze e di sorveglianza. Si propone di apportare le relative modifiche tecniche al decreto.

10. Riferimenti a testi di base: i testi di base sono stati forniti in relazione a una precedente notifica:
2025/0315/FI

11. No

12.

13. No

14. No

15. Sì

16.

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu